CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Emergenza sanitaria da contagio Covid-19. Riapertura del mercato settimanale di Mater Domini.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 1550 DEL 01/06/2020

Cod. Profilo 135766

CITTA' DI CATANZARO

IL SINDACO

OGGETTO: Emergenza sanitaria da contagio Covid-19. Riapertura del mercato settimanale di Mater Domini.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35;*
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020;

Viste:

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15, 20,25,28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40 e 41 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 6 del 10 marzo 2020, n. 607 del 25/03/2020, n. 1100 del 16/04/2020, n. 1194 del 30 aprile 2020 e n. 1198 del 02/05/2020;

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 125 del 15/5/2020, ed in particolare l'art. 1, comma 9, il quale prevede che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio "devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie" che, nel recepire i contenuti del DPCM 17 maggio 2020, prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Dato atto che le citate linee guida, allegata all'ordinanza regionale sotto la lettera A, si riferiscono anche al commercio al dettaglio su aree pubbliche prevedendo una serie di competenze ed adempimenti a carico dei Comuni nel regolamentare la gestione dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Vista la propria precedente ordinanza n. 1377 del 18/05/2020 con cui è stato ordinato il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi nel territorio comunale previste nel DPCM del 17 maggio 2020 nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, e negli allegati 1 e A alla medesima, dando atto che, per quanto attiene i mercati rionali, al fine di poter garantire il rispetto delle stringenti misure appositamente previste nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, sarà adottato separato provvedimento;

Vista la propria precedente ordinanza n. 1378 del 18/05/2020 con cui è stata disposta la riapertura, con decorrenza 18 maggio e fino eventuale modifica o revoca, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 dei seguenti mercati:

a) nel giorno del giovedì dei settori non alimentare, alimentare e imprenditori agricoli del mercato del Quartiere Lido;
b) nel giorno del sabato dei settori alimentare, imprenditori agricoli e non alimentare del mercato di Catanzaro Nord, nell'area parcheggio del Cimitero Centrale in via Paglia;

Ritenuto che, con opportune cautele, sia possibile autorizzare l'attività di vendita di prodotti alimentari, agricoli e non alimentari, oltre che nei mercati sopra indicati, anche nel mercato del Quartiere Materdomini in quanto, previa collaborazione degli operatori ed il lavoro sinergico dei Settori Attività Economiche, Gestione del Territorio e del Comando Polizia Locale, unitamente ai volontari della Protezione Civile, è possibile garantire il pieno rispetto delle distanze tra i banchi degli operatori, il divieto di assembramento e le regole di distanziamento sociale tra le persone imposte dalla normativa anti covid 19, nonché l'accesso contingentato degli utenti e la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza prescritte;

Ritenuto che, per l'impossibilità, allo stato, di garantire le medesime misure di sicurezza contro il rischio di contagio, tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed un adeguato contingentamento degli ingressi, non sia possibile procedere al momento alla riapertura del mercato settimanale del martedì nel Quartiere Santa Maria;

Preso atto che SARS-CoV-2/COVID-l 9 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie e che pertanto necessita raccomandare il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 27 e ss.;
- la legge regionale della Calabria 11 giugno 1999 n. 18 "Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche";
- la legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l'art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;
- il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/03/2009;
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Rilevato che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione, in coerenza con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19 del 25/03/2020;

Dato atto che

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione dal 3 giugno 2020;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:

1) La riapertura, in aggiunta ai mercati dei Quartieri Lido e Nord, con decorrenza 3 giugno e fino ad eventuale modifica o revoca della presente ordinanza, dalle ore 07.00 alle ore 14.00, del mercato del mercoledì del Quartiere Materdomini, settori alimentare, imprenditori agricoli e non alimentare;

2) Le attività di sistemazione dei banchi e di vendita saranno effettuate, con il coordinamento del Settore Attività Economiche ed il controllo del Comando di Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19 di cui alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni richiamate in premessa;

3) la conferma della sospensione, per l'impossibilità, allo stato, di garantire le medesime misure di sicurezza di cui al punto 2) contro il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale derivante dall'assembramento di persone su aree pubbliche, con decorrenza immediata fino eventuale modifica o revoca della presente ordinanza, del mercato settimanale del martedì nel Quartiere Santa Maria;

4) di demandare ai competenti uffici dei Settori Attività Economiche, Gestione del Territorio e Comando Polizia Locale la verifica circa la possibilità di estendere la riapertura in sicurezza anche al mercato di cui al punto 3 sulla base delle Linee Guida richiamate in premessa;

5) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul portale del comune di Catanzaro e la contestuale trasmissione alle associazioni di categoria nonché:
   - alla Prefettura di Catanzaro
   - alla Questura di Catanzaro
   - al Comando Guardia di Finanza
   - al Comando Carabinieri
   - all'Asp - SIAN
   - e ai dirigenti dei seguenti Settori:
     - Polizia Municipale;
     - Gestione del Territorio;
     - Attività Economiche e SUAP;
     - Patrimonio;

- Servizi Finanziari.

AVVERTE CHE

l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile per **l'inosservanza alle prescrizioni di cui ai punti 2) e 3) con la** sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 e s.m.i..

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
Sergio Abramo